CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

E

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", con sede in Roma, Piazza Lauro De Bosis 15, 00135, C.F. 80229010584, rappresentata dal legale rappresentante *pro-tempore* il Magnifico Rettore prof. Fabio Pigozzi, nato a Roma, il 22 dicembre 1958, di seguito denominata anche Università o Ateneo;

e

l'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede in Roma, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193, C.F. 80230130587, in persona del Presidente legale rappresentante *pro-tempore* avv. Antonino Galletti, nato a Roma, il 23 novembre 1970, di seguito denominato anche l'Ordine;

di seguito definiti congiuntamente come le "Parti",

premesso che

- le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale ed è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti extra-universitari, eventualmente anche finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- l'Università, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha come primario obiettivo la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere le scienze del movimento e dello sport, impegnandosi a favore dell'apprendimento permanente e del trasferimento tecnologico, quali fondamentali strumenti di equità, eticità e progresso sociale; l'Università riconosce che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca;
- l'Università riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti; in tale ambito promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca; garantisce e promuove la libertà di insegnamento e di ricerca, fornendo ai docenti i necessari strumenti, garantendo equità nei meccanismi di reclutamento;
- l'Università ha interesse a consolidare e sviluppare il suo sistema di relazioni con il mondo del lavoro, con gli enti e le imprese che vi operano, in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro dei propri studenti, al trasferimento tecnologico e delle conoscenze sia sotto forma di formazione ricorrente e permanente sia di risultati della ricerca;
- l'Università ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione della propria attività didattica e di ricerca, attraverso la divulgazione scientifica, il trasferimento tecnologico e delle conoscenze al territorio e alla collettività;
- l'Università per il conseguimento delle proprie finalità statutarie può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, mediante convenzioni, contratti e accordi, a condizioni che le predette collaborazioni siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta;
- l'Ordine è un ente pubblico non economico a carattere associativo, il cui Consiglio, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 247/2012, ha la funzione di organizzare e promuovere l'organizzazione di attività formativa attraverso eventi, corsi e scuole di specializzazione; presso l'Ordine è costituita, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 247/2012, la Commissione di lavoro relativa al Diritto dello Sport ed il Dipartimento di Sport;

- l'Università e l'Ordine hanno entrambi il comune interesse relativo alla didattica e alla ricerca nel campo del Diritto dello Sport, nonché alla promozione dello svolgimento dell'attività sportiva, anche come presidio di tutela della salute e dello spirito;
- l'Ordine è impegnato nel garantire ai propri associati l'aggiornamento e la formazione professionale continua e ha interesse a beneficiare delle attività di formazione svolte dall'Università, nonché allo sviluppo di attività di ricerca in ambiti scientifici connessi con le aree di sua operatività e al trasferimento dei risultati di tali ricerche;
- l'Ordine ha pertanto interesse a che l'Università possa arricchire i livelli di formazione offerti, nonché continui a garantire le attività di orientamento ai corsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro;
- l'Università e l'Ordine intendono porre congiuntamente le basi per un potenziale sviluppo e consolidamento di opportunità e iniziative finalizzate ad un reciproco arricchimento, eventualmente anche mediante la realizzazione in partenariato di attività di studio e ricerca, didattica e formazione, trasferimento tecnologico e delle conoscenze, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali e con gli impegni che verranno assunti da ciascuna delle due Parti con gli Accordi Attuativi (come infra definiti), e in particolare l'Università intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, mentre l'Ordine intende contribuire alla formazione continua di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento alle scuole di specializzazione e ai master;

tutto ciò premesso

le Parti, con la presente Convenzione Quadro, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 2 - Oggetto.

Con la presente Convenzione Quadro, Le parti definiscono le condizioni normative per la disciplina degli eventuali futuri reciproci rapporti volti a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative tra le Parti con specifico, ancorché non esclusivo, riferimento ai seguenti ambiti:

- a) Lo svolgimento dell'attività sportiva da parte degli associati dell'Ordine presso le strutture dell'Università;
- Lo svolgimento delle attività dirette alla formazione continua degli associati dell'Ordine anche grazie all'intervento dei Professori, Ricercatori, Dottori di ricerca e Cultori della materia dell'Università;
- c) Lo svolgimento delle attività didattiche presso le Scuole di Specializzazione che saranno costituite presso l'Ordine, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 247/2012, da parte dei Professori, Ricercatori, Dottori di ricerca e Cultori della materia dell'Università;
- d) Lo svolgimento di attività didattiche presso la Scuola Forense istituita presso l'Ordine, da parte dei Professori, Ricercatori, Dottori di ricerca e Cultori della materia dell'Università;
- e) La formazione universitaria di primo e secondo livello: corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
- f) La formazione *post* lauream: Master Universitari, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione ricorrente e permanente, corsi di dottorato;
- g) L'orientamento in entrata ed in itinere degli studenti, tirocinio o stage, orientamento in uscita degli studenti e intermediazione nel mercato del lavoro;

h) Attività didattiche integrative, seminari e conferenze, attivazione di eventuali iniziative in ordine ad attività scientifiche, di formazione o di trasferimento delle conoscenze ritenute congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale.

Articolo 3 - Modalità di attuazione ed esecuzione della Convenzione Quadro.

Alla presente Convenzione Quadro potrà essere data diretta attuazione con appositi Atti di Esecuzione laddove ciò sia possibile, altrimenti si provvederà, di volta in volta, all'adozione di appositi Accordi Attuativi (di seguito, gli Accordi Attuativi).

Gli Atti di Esecuzione sono adottati direttamente dalla Parte che ne ha esigenza per dare attuazione ad uno degli scopi specifici previsti dal precedente art. 2, ovvero, per l'Università da parte del Rettore, mentre per l'Ordine da parte del Presidente. L'affidamento dello svolgimento delle attività didattiche di cui al precedente art. 2 potrà essere effettuato da entrambe le Parti in via diretta, laddove ne ricorra l'esigenza, mediante apposito Atto di Esecuzione della presente Convenzione Quadro, al ricorrere dei presupposti e nel rispetto della normativa vigente, nei confronti di soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali individuati tra Professori, Ricercatori, Dottori di ricerca e Cultori della materia dell'Università, nonché tra i componenti della Commissione di Diritto dello Sport dell'Ordine.

Gli Accordi Attuativi saranno conclusi tra le Parti laddove non dovesse essere possibile dare attuazione diretta alla presente Convenzione Quadro mediante mero Atto di Esecuzione. A tali Accordi Attuativi troveranno automatica applicazione le disposizioni contenute nella Convenzione Quadro, salva espressa deroga contenuta negli stessi Accordi Attuativi.

Per l'Università, gli Accordi Attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione Quadro, dovranno essere sottoposti all'attenzione degli Organi per un'approvazione preliminare nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, mentre per l'Ordine i medesimi Accordi Attuativi dovranno essere sottoposti al preventivo esame Commissione di Diritto dello Sport. Ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione Quadro, gli Accordi Attuativi regoleranno gli ulteriori termini, le condizioni e le modalità dei rispettivi impegni, ivi eventualmente comprese l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Articolo 4 - Il Comitato dei Responsabili della Convenzione Quadro

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione Quadro, ciascuna Parte designa due referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni e di verificarne periodicamente la realizzazione.

I quattro referenti così individuati compongono il Comitato dei Responsabili, il quale opera informalmente.

Articolo 5 - Obblighi delle Parti.

Le Parti si impegnano ad espletare le attività in esecuzione della presente Convenzione Quadro avvalendosi delle proprie strutture e, in generale, di tutti i supporti a tal fine necessari.

Le Parti si obbligano in ogni caso a manlevarsi e tenersi indenni reciprocamente da ogni e qualsiasi costo o danno o passività derivante da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con i dipendenti e/o collaboratori di ciascuna delle Parti (di seguito, gli "Ausiliari"), sia con gli Enti

previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra Autorità (giudiziaria, amministrativa, tributaria, ecc.), per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con gli Ausiliari o eventuali infortuni sul lavoro o danni in qualunque modo subiti dagli Ausiliari, nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dagli Ausiliari a cose o persone, compresi tutti e ciascun soggetto terzo rispetto alla Convenzione Quadro ed agli strumenti di attuazione.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale

Le Parti possono concordare, attraverso gli Accordi Attuativi, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

La titolarità dei risultati scientifici, nonché di ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, e i relativi diritti allo sfruttamento economico saranno determinati di volta in volta negli specifici Accordi Attuativi, a seconda dell'apporto di ciascuna Parte.

Articolo 7 - Sicurezza

I dipendenti ed i collaboratori delle Parti coinvolti nell'esecuzione della presente Convenzione Quadro e degli strumenti di attuazione sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione Quadro ed agli strumenti di attuazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8 - Dovere di riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In particolare, tutti i documenti e le informazioni che ciascuna delle Parti metterà a disposizione nell'ambito della presente Convenzione Quadro e degli strumenti di attuazione, dovranno da entrambe le parti essere considerati rigorosamente riservati; pertanto, le Parti non potranno in alcun modo divulgare e/o cedere a terzi i suddetti documenti e/o informazioni. Tale obbligo cesserà nel caso in cui tali documenti o informazioni divengano di pubblico dominio.

Articolo 9 - Durata e recesso

La presente Convenzione Quadro ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione. La Convenzione Quadro potrà essere rinnovata, a parità di condizioni, per ulteriori periodi di pari durata, mediante accordo scritto concluso tra le Parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione Quadro, nonché da qualunque Accordo Attuativo, con un preavviso di sei mesi da comunicarsi all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o con Posta Elettronica Certificata.

Articolo 10 - Dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione Quadro, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione dei dati personali.

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati nell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento n. 2016/679 (GDPR), ad utilizzare i dati oggetto di trattamento per i soli usi concordati, a non comunicare i dati oggetto di trattamento a soggetti terzi salvo che il trattamento non lo richieda esplicitamente o le Parti lo abbiano preventivamente autorizzato per iscritto, a garantire alla fine del trattamento l'anonimizzazione degli eventuali dati personali trattati, a coordinare i propri incaricati, impartendo eventuali specifiche disposizioni, verificando il rispetto della normativa e delle istruzioni impartite, a segnalare immediatamente eventuali situazioni anomale o di emergenza, a riconoscersi reciprocamente il diritto di verificare l'applicazione delle norme di sicurezza adottate in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, a manlevarsi reciprocamente da qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti o a trattamenti illeciti o non conformi alla normativa privacy, effettuati dalle stesse e/o dai propri ausiliari.

Articolo 11 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione Quadro, nonché agli strumenti di attuazione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 12 - Limitazione di responsabilità

Le Parti non sono responsabili per le obbligazioni delle altre Parti, né possono assumere obbligazioni per conto delle altre Parti e così vincolarle verso terzi, salvo autorizzazione espressa. È esclusa ogni garanzia dell'Università sulle obbligazioni contratte dall'Ordine; parimenti è esclusa ogni garanzia dell'Ordine sulle obbligazioni assunte dall'Università.

Articolo 13 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione delle Parti relativa all'esecuzione della presente Convenzione Quadro e/o degli Accordi Attuativi dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

per l'Università: Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Roma, Piazza Lauro De Bosis 15, 00135, PEC: rettorato@pec.uniroma4.it;

per l'Ordine: Ordine degli Avvocati di Roma, Roma, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193, PEC: consiglio@ordineavvocatiroma.org.

Roma, 23 maggio 2019

Il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" prof. Fabio Pigozzi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma avv. Antonino Galletti